



COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO

(Provincia di Trento)

***INDIRIZZI PER LA NOMINA E LA DESIGNAZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO
ENTI, AZIENDE E ISTITUZIONI
PER LA CONSIGLIATURA 2015-2020***

Allegato alla deliberazione
del Consiglio comunale
n. 5 dd. 16.06.2015

IL SEGRETARIO COMUNALE



Art. 1 **Ambito di applicazione**

1. I seguenti indirizzi regolano la nomina e/o la designazione dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni di cui all'art. 26 del *Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige* (D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L e ss.mm.).

Art. 2 **Requisiti per la nomina e/o designazione**

1. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni devono:

- essere cittadini italiani;
 - avere i requisiti per la nomina a consigliere comunale;
 - essere di indiscussa probità ed avere una qualificata e comprovata competenza per studi compiuti, per esperienza tecnica e/o amministrativa maturata, funzioni svolte presso enti, società od aziende pubbliche o private in relazione alla carica/incarico da ricoprire.
2. Sono fatti salvi i requisiti previsti dalla normativa di settore per casi specifici.

Art. 3 **Cause di incompatibilità, ineleggibilità e inconferibilità di incarichi**

1. Non possono essere nominati come rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni:

- coloro che si trovino in una delle condizioni di incompatibilità e/o ineleggibilità contemplate dagli artt. 19 e 21 del Testo unico delle leggi regionali sulla composizione ed elezione degli organi delle amministrazioni comunali approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 1/L e s.m.;
- coloro che si trovino in una delle condizioni di inconferibilità ed incompatibilità di incarico contemplate dal D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.
- coloro che svolgono attività professionali od intrattengono rapporti incompatibili o confliggenti con gli scopi e l'interesse dell'ente, azienda o istituzione, presso i quali potrebbe essere nominato come rappresentante;
- il coniuge, parente od affine fino al 2° grado con il Sindaco e gli Assessori;
- coloro che abbiano già avuto nomine o designazioni nel medesimo ente, azienda o istituzione per un periodo continuativo superiore a 10 anni per i mandati quinquennali e 9 anni per i mandati triennali.

2. Le cause di incompatibilità dovranno essere rimosse entro dieci giorni dall'eventuale nomina/designazione, pena la decadenza dalla stessa.

Art. 4 **Criteri per le nomine**

1. Il Sindaco, nel procedere alla nomina o alla designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, individuerà persone che garantiscano la necessaria competenza in relazione alla funzione da espletare.

2. Nelle nomine e designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni deve essere assicurata una adeguata rappresentanza di entrambi i generi.
3. La persona nominata dovrà trasmettere al Comune dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445:
 - di essere in possesso dei requisiti per la nomina e/o designazione di cui al precedente art. 2
 - di non trovarsi in alcuna delle condizioni di cui al precedente art. 3 e, nel caso in cui sussistano cause di incompatibilità, dichiarazione di disponibilità a far cessare, entro dieci giorni dalla nomina le eventuali cause di incompatibilità di cui al citato art. 3
 - di accettare integralmente le disposizioni di cui ai presenti indirizzi generali e dovrà allegare il proprio "curriculum vitae" sottoscritto completo dei dati anagrafici, dei titoli di studio, delle cariche eventualmente ricoperte presso enti, aziende, istituzioni e in genere nelle amministrazioni pubbliche e/o private e di tutte le informazioni dalle quali emerga la competenza professionale e l'esperienza generale e specifica, dando particolare risalto alla competenza acquisita.

Art. 5 Decreti di nomina/designazione

1. I decreti di nomina o di designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni devono essere motivati in relazione ai criteri seguiti e alle ragioni che hanno condotto alle scelte delle singole persone.
2. I decreti di nomina sono pubblici. Agli stessi è data idonea pubblicità tramite pubblicazione all'albo pretorio del Comune.

Art. 6 Adempimenti del rappresentante del Comune di San Lorenzo Dorsino

1. Ogni rappresentante nominato o designato è tenuto a relazionare al Sindaco sull'attività svolta dall'organismo in cui è stato eletto e sulle iniziative assunte al suo interno.
2. Il rappresentante dovrà concorrere alla gestione dell'ente, azienda e istituzione in cui verrà nominato nel rispetto delle norme vigenti, in riferimento alla natura dell'incarico ricoperto, contribuendo al buon andamento della gestione.
3. Nello svolgimento di tale funzione, il rappresentante dovrà tener conto altresì degli indirizzi politico-amministrativi stabiliti a tutela degli interessi generali del Comune nonché delle direttive impartite dal Sindaco.
4. Il Sindaco ha comunque facoltà di chiedere in qualunque tempo relazioni sull'attività svolta.
5. Il rappresentante è tenuto a comunicare al Comune annualmente il compenso lordo percepito per gli effetti di cui all'art. 22 del D.Lgs. 14.03.2013, n. 33, nonché a rendere annualmente una dichiarazione sulla insussistenza delle cause di incompatibilità come previsto dall'art. 20 del D.Lgs. 8 aprile 2013, n. 39.

Art. 7 Revoca

1. I rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni, con atto motivato del Sindaco, possono essere revocati.

2. Costituiscono motivi di revoca:

- a) il venir meno dei requisiti per la nomina secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente atto;
- b) gravi motivi di contrasto con il Sindaco e/o con gli indirizzi programmatici dell'Amministrazione;
- c) gravi motivi di inadeguatezza con la carica ricoperta.

1. Nei casi sub b) e c) la revoca è subordinata alle precise contestazioni da parte del Sindaco dell'inadempienza, alla quale devono seguire entro dieci giorni le eventuali memorie dell'interessato. Il Sindaco assume la propria determinazione nel termine ritenuto opportuno.

Art. 8 Decadenza

1. All'atto dell'insediamento dell'Amministrazione comunale a seguito di elezioni, decadono automaticamente tutti i rappresentanti del Comune nominati nel corso della precedente Amministrazione. I rappresentanti uscenti rimangono nell'esercizio delle funzioni fino alla nomina dei successori.